

**TERMINI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI DI CUI ALL'ART. 10  
(in attuazione dell'art. 13, comma 1, lettera h), della L.R. 33/2015)**

I controlli di cui all'art. 10 della L.R. 33/2015 riguardano le opere e le costruzioni i cui progetti sono stati depositati ovvero autorizzati o soggetti a certificazione per gli interventi di sopraelevazione.

La Regione ed i Comuni effettuano il controllo di competenza, anche a campione, adottando le procedure di seguito descritte.

All'avvio del procedimento di controllo, l'autorità competente, ne dà comunicazione, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, al depositante la documentazione di cui all'art. 6 della L.R. 33/2015 ovvero al titolare dell'istanza di autorizzazione o della richiesta di certificazione per gli interventi di sopraelevazione di cui all'art. 8 della L.R. 33/2015 ovvero al procuratore speciale eventualmente nominato, comunicando:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- l'intervento oggetto di controllo;
- la data prevista per il sopralluogo, ove previsto.

Nel corso del procedimento di controllo dei progetti depositati o soggetti ad autorizzazione/certificazione, l'ufficio competente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni necessarie. Qualora tali integrazioni non siano prodotte ovvero siano prodotte solo in parte o in modo non esaustivo rispetto a quanto richiesto, l'esito del controllo sarà negativo.

Il controllo sulla realizzazione dell'intervento è effettuato mediante verifica documentale e/o con un sopralluogo in cantiere, al fine di valutare la rispondenza delle opere realizzate al progetto depositato, autorizzato o certificato.

La data prevista per il sopralluogo non può essere antecedente al quindicesimo giorno e successiva al trentesimo giorno, a decorrere dalla data di invio della comunicazione di avvio del procedimento di controllo e può essere concordata con i soggetti interessati. All'eventuale sopralluogo partecipano, oltre al titolare del deposito/istanza di autorizzazione/certificazione ovvero il procuratore speciale eventualmente nominato, il progettista strutturale, il direttore dei lavori e ogni altro professionista competente in materia, individuato dallo stesso titolare.

L'attività di controllo si conclude entro 60 giorni, con la comunicazione ai soggetti interessati dell'esito finale del controllo documentale e, ove previsto, del sopralluogo, come da verbale appositamente redatto.

In caso di controllo da parte della Regione su interventi autorizzati dal Comune, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. 33/2015, la comunicazione di avvio dell'attività di controllo e quella sull'esito del controllo stesso sono trasmesse agli uffici comunali competenti.

L'accertamento delle violazioni di cui all'art. 11 della L.R. 33/2015 comporta la redazione di specifico verbale, ai sensi dell'art. 96 del D.P.R. 380/2001.

**Controlli sui procedimenti in corso ai sensi dell'art. 15 della L.R. 33/2015**

Ferme restando le funzioni di vigilanza previste dall'art. 103 del D.P.R. 380/2001, i controlli sulle opere e sulle costruzioni in corso, ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2, della L.R. 33/2015, sono effettuati dai Comuni e dalla Regione, ognuno per gli interventi di competenza, come disposto dall'art. 10 della stessa L.R. 33/2015, nel rispetto dei termini e con le modalità di svolgimento di cui al presente allegato.

Al fine di garantire la continuità rispetto alle procedure in essere per i controlli già avviati, sono fatti salvi i procedimenti di controllo in corso ai sensi della L.R. 46/1985, relativi ai progetti esecutivi delle strutture depositati prima della data di efficacia della deliberazione di cui all'articolo 13, comma 1, della L.R. 33/2015, ai quali continuerà ad applicarsi la competenza regionale secondo le procedure di cui alla DGR n. 6/10650 del 22 marzo 1996, per quanto compatibili. Per "procedimenti di controllo in corso" si intendono quelli per i quali, alla data di efficacia della deliberazione di cui all'articolo 13, comma 1, della L.R. 33/2015, la Regione abbia inviato ai soggetti interessati la comunicazione di avvio del procedimento di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 241/1990.

**INDIRIZZI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI IN ZONA SISMICA**

**1. Oggetto dei controlli**

Sono soggette a controllo, sistematico o a campione, tutte le opere e le costruzioni, ivi comprese le loro varianti, realizzate in una zona dichiarata sismica ai sensi dell'art. 83 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

**2. Modalità di selezione**

*2.1 Controllo sistematico*

Sono assoggettati a controllo sistematico tutti gli interventi autorizzati ai sensi dell'art. 8 della L.R. 33/2015, qualora riguardino edifici pubblici o, in genere, edifici destinati a servizi pubblici essenziali, ovvero progetti relativi ad opere comunque di particolare rilevanza sociale o destinate allo svolgimento di attività, che possono risultare, in caso di evento sismico, pericolose per la collettività.

Sono soggetti, pertanto, a controllo sistematico gli interventi relativi:

- alle costruzioni appartenenti alle Classi d'uso III e IV delle N.T.C. - D.M. 14 gennaio 2008:
  - *Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l'ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d'uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso.*
  - *Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l'ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5 novembre 2001, n. 6792, «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade», e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.*
- agli edifici ed opere strategiche e rilevanti, di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato A "Elenco degli edifici e delle opere di com-

## Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2016

petenza regionale, art. 2 comma 3 O.P.C.M. n. 3274/03" al decreto D.U.O. n. 19904/2003 "Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all'art. 2, commi 3 e 4 dell'Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della D.G.R. n. 14964 del 7 novembre 2003".

### 2.2 Controllo a campione

Sono soggetti a controllo a campione:

2.2.1. gli interventi relativi alle opere e alle costruzioni autorizzate ai sensi dell'art. 8 della L.R. 33/2015, che non ricadono nelle casistiche di cui al precedente punto 2.1.

2.2.2. i progetti depositati ai sensi dell'art. 7 della L.R. 33/2015, da realizzare nelle zone sismiche 3 e 4.

### 3. Criteri per la determinazione dei campioni di cui al punto 2.2

Il campione è individuato mediante sorteggio, operato in maniera distinta, in base alle seguenti categorie di opere e costruzioni, al fine di differenziare la dimensione minima del campione assoggettato a verifica:

- 3.1 costruzioni in cemento armato e cemento armato precompresso, gettate in opera o prefabbricate, costruzioni in acciaio e costruzioni miste acciaio-calcestruzzo, così come definite ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 delle N.T.C. 2008, aventi volumetrie edilizie superiori a 5.000 mc;
- 3.2 costruzioni in cemento armato e cemento armato precompresso, gettate in opera o prefabbricate, costruzioni in acciaio, e costruzioni miste acciaio-calcestruzzo, così come definite ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 delle N.T.C. 2008, aventi volumetrie edilizie fino a 5.000 mc;
- 3.3 costruzioni in muratura, così come definite al paragrafo 4.5 delle N.T.C. 2008;
- 3.4 interventi sul patrimonio edilizio esistente (di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione edilizia per ampliamenti e sopraelevazioni);
- 3.5 altre tipologie di costruzioni, ossia tutte le altre costruzioni non ascrivibili ai punti precedenti (muri di sostegno, opere e costruzioni con particolari caratteristiche strutturali ed esecutive, costruzioni in legno così come definite al paragrafo 4.4 delle N.T.C. 2008).

La dimensione minima del campione assoggettato a verifica è determinato nelle seguenti percentuali della base campionata almeno due volte l'anno:

- il 10% dei progetti appartenenti alla categoria di opere di cui al precedente punto 3.1;
- il 5% dei progetti appartenenti alle categorie di opere di cui ai precedenti punti 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5.

Nel caso in cui il calcolo delle percentuali indichi valori non interi, va considerato il valore intero immediatamente superiore a quello calcolato.

### 4. Modalità di svolgimento del sorteggio

Il sorteggio è effettuato, almeno ogni 6 mesi, a cura del responsabile dell'ufficio competente all'effettuazione dei controlli ai sensi dell'art. 10 della L.R. 33/2015.

La base campionata è costituita dagli interventi depositati o autorizzati nel semestre precedente. Nel primo semestre di applicazione delle presenti procedure di controllo, costituiranno base campionata solo gli interventi depositati, mentre gli interventi autorizzati in tale semestre saranno ricompresi nella base campionata nel secondo semestre.

Delle operazioni e dell'esito del sorteggio è redatto apposito verbale.

### 5. Modalità di svolgimento dell'attività di controllo per gli interventi autorizzati da realizzare in zona 2

L'attività di controllo per gli interventi autorizzati in zona 2 si svolge mediante sopralluoghi in cantiere, finalizzati ad accertare la sostanziale rispondenza dei lavori effettivamente realizzati alla documentazione progettuale allegata all'istanza di autorizzazione sismica, ivi compreso il rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione medesima.

A conclusione del sopralluogo viene redatto apposito verbale, che rileva le eventuali difformità riscontrate.

### 6. Modalità di svolgimento dell'attività di controllo sui progetti depositati e sugli interventi da realizzare nelle zone 3 e 4

L'attività di controllo per i progetti depositati per le zone 3 e 4 si svolge mediante apposita istruttoria, volta a verificare la correttezza e completezza della modulistica e della documentazione presentata, con particolare riguardo alla:

- correttezza della procedura di deposito in relazione all'ambito di intervento;
- rispondenza e completezza della documentazione presentata rispetto a quanto previsto dall'allegato E "Contenuto minimo della documentazione";
- adeguatezza degli approfondimenti e delle verifiche condotte in relazione all'intervento rispetto alle norme tecniche per le costruzioni ed alla pericolosità geologica del sito, nel rispetto delle norme geologiche di piano;
- congruità delle ipotesi e delle assunzioni progettuali in relazione all'intervento, rispetto alle norme tecniche per le costruzioni (N.T.C. 2008).

L'attività si conclude con la comunicazione dell'esito del controllo ai soggetti interessati.

Per gli interventi nelle zone 3 e 4 il controllo può essere svolto anche mediante sopralluoghi in cantiere, finalizzati ad accertare la sostanziale rispondenza dei lavori realizzati alla documentazione progettuale, oggetto di deposito sismico.

A conclusione del sopralluogo viene redatto apposito verbale, che rileva le eventuali difformità riscontrate.

### 7. Controlli che la regione effettua sugli interventi autorizzati dai comuni ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. 33/2015

La regione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. 33/2015, effettua controlli a campione, anche con sopralluogo, sugli interventi autorizzati dai comuni. A tal fine, i comuni dovranno comunicare alla struttura tecnica regionale competente, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, tutti gli interventi autorizzati, ai sensi dell'art. 8, nei suddetti periodi, distinguendo:

- a) le autorizzazioni rilasciate sulla base del parere regionale obbligatorio, di cui all'art. 8, comma 5, relativo alle opere pubbliche;
- b) le autorizzazioni rilasciate in discostamento dal suddetto parere regionale obbligatorio.

Nel primo periodo di applicazione delle presenti procedure di controllo, il sorteggio comprenderà tutte le autorizzazioni comunicate fino al 31 dicembre 2016.

L'attività di controllo sarà svolta con il seguente ordine di priorità, con cadenza massima annuale:

- 1) Autorizzazioni rilasciate in discostamento dal parere regionale obbligatorio di cui all'art. 8, comma 5, della L.R. 33/2015;
- 2) Autorizzazioni rilasciate in base al parere regionale di cui all'art. 8 della L.R. 33/2015, esclusa la casistica di cui al punto 1);
- 3) Autorizzazioni rilasciate dai comuni ai sensi dell'art. 8 della L.R. 33/2015, escluse le casistiche di cui ai precedenti punti 1) e 2).

La dimensione minima del campione assoggettato al controllo relativo alle autorizzazioni di cui al n. 1) sarà pari all'1,5%;

La dimensione minima del campione assoggettato al controllo relativo alle autorizzazioni di cui al n. 2) sarà pari all'1%;

La dimensione minima del campione assoggettato al controllo relativo alle autorizzazioni di cui al n. 3) sarà pari allo 0,5%.

— • —